

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, per l'importo di € 45,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

Rep. n. 3588

Racc. 303

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CITTADELLA

(Provincia di Padova)

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI: LP0211_S3-4

NEXTGENERATION - PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA -

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 e 4.

CUP: C85F21000200001 - CIG: 9577877A21

L'anno **duemilaventitre**, addì ventotto del mese di Aprile in Cittadella presso la sede comunale;

Dinanzi a me, dott.ssa. Roberta Di Como, Segretario Generale del Comune di Cittadella, ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono personalmente comparsi:

– NICHELE ing. EMANUELE, nato a XXX il XXX, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Cittadella, il quale dichiara di intervenire in qualità di Dirigente del Settore 3° "Tecnico", giusti provvedimenti del Sindaco n. 12 in data 22 giugno 2022 e n. 2 in data 1 febbraio 2023, e quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante del **COMUNE DI CITTADELLA** con sede in via Indipendenza n.41, codice fiscale **81000370288**, di seguito per brevità denominato "Comune";

– XXX nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX domiciliato per la carica presso

	la sede della società che rappresenta, il quale dichiara di intervenire ed agire in	
	quest'atto quale amministratore unico – legale rappresentante e quindi in nome e	
	per conto della ditta “ MARTINI LUCIANO SRL ”, avente sede in Vò (PD), Via	
	XXX, C.F. numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e partita	
	I.V.A. XXX, Numero PD – XXX - capitale sociale euro XXX.	
	Di seguito per brevità la ditta “ MARTINI LUCIANO SRL ”, verrà denominata	
	anche “impresa appaltatrice”.	
	P R E M E S S O C H E	
	–con D.G.C. n. 88 del 5.5.2021 e n. 121 in data 31.5.2021, è stato approvato il	
	progetto di fattibilità di riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4 CUP	
	C85F21000200001 redatto dall'Arch. Giovanni Furlan & Associati di Abano	
	Terme (PD) – prot. n. 14847 del 5.5.2021 - investimento complessivo €	
	973.800,00 al fine di presentare istanza per l'assegnazione di contributi per	
	investimenti in progetti di rigenerazione urbana previsti dal DPCM 21.1.2021;	
	–con Decreto Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei	
	progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli	
	che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale	
	(IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di	
	Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale	
	di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento di “riqualificazione urbana borgo Padova	
	stralci 3 e 4” per l'importo di € 973.800,00;	
	–con D.G.C. n. 122 del 27.4.2022, si è preso atto che con Decreto Ministero Interno	
	30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del	
	target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più	
	elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione	
	2	

	dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta	
	ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00	
	tra cui l'intervento di “riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4” per	
	l'importo di € 973.800,00 ed approvato lo schema dell'atto di adesione e obbligo	
	relativo alla gestione e obblighi previsti dal PNRR e successivamente trasmesso	
	regolarmente sottoscritto digitalmente al Ministero dell'Interno in data 9.5.2022;	
	PREMESSO ALTRESI' CHE:	
	–con determinazione n. 922 del 09.09.2022 è stato affidato l'incarico della	
	progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza relativi all'intervento	
	“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4” al	
	costituendo RTP tra REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA	
	ARCHITETTI ASSOCIATI (P.I. XXX) – MOUNTECH SRL STP (P.I. XXX) -	
	DALL'ARMI MAURO, (C.F. XXX);	
	–in applicazione del D.P.C.M. 28.7.2022 “Disciplina delle modalità di accesso al	
	Fondo per l'avvio di opere indifferibili” che all'art. 7 e a seguito della Circolare del	
	MEF n. 37 del 09/11/2022, è stata presentata la domanda di rimodulazione dei	
	maggiori importi preassegnati attraverso la piattaforma Regis, in considerazione	
	della possibilità di avviare per l'opera la procedura di affidamento delle opere	
	pubbliche entro il 31 dicembre 2022; Il MEF dopo la verifica delle istanze	
	presentate, ha autorizzato le somme rimodulate richieste;	
	–a seguito della citata rimodulazione del Q.E. dell'opera, l'importo complessivo da €	
	973.800,00 è diventato di € 1.168.961,25;	
	–con DGC n. 426 nella seduta del 28.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo	
	dei lavori di LP0211_S3-4 NEXT GENERATION EU - PNRR – M5C2I2.1	
	"RIGENERAZIONE URBANA". RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO	
	3	

	PADOVA STRALCI 3 E 4”, CUP: C85F21000200001, redatto dalla RTP tra	
	REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA ARCHITETTI	
	ASSOCIATI (P.I. XXX) – MOUNTECH SRL STP (P.I. XXX) - DALL'ARMİ	
	MAURO, (C.F. XXX), composto dagli elaborati agli atti in data 27.12.2022 con	
	prot. n. 48462, per l'importo complessivo di € 1.168.961,25;	
	–con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1467 del 29.12.2022 si è	
	determinato di contrarre e di procedere all’affidamento dei lavori mediante	
	procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque	
	operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli	
	inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese	
	invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, in applicazione del	
	combinato disposto della disciplina dell’art. 1, comma 2 lett. b), e comma 3 del	
	D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal	
	D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021 e art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,	
	come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, gestita	
	tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia;	
	–con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 183 del 27.02.2023 è stata	
	approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta MARTINI LUCIANO SRL con	
	sede in via XXX– 35030 Vo, PD – P.IVA XXX, che ha offerto un ribasso del	
	8,237% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di offerta, verso quindi il	
	corrispettivo contrattuale di complessivi € 791.857,45 (IVA 10% esclusa) , di cui	
	€ 22.337,37 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33,	
	comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;	
	– con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 369 del 4.4.2023, il Dirigente dava	
	atto, ai sensi del disposto di cui all’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dell'esito	
	4	

	positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti da parte della ditta	
	aggiudicataria MARTINI LUCIANO SRL e dell'intervenuta efficacia	
	dell'aggiudicazione dei lavori;	
	–l'intervento è finanziato da NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI	
	RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2	
	INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA".	
	RIQUALIFICAZIONE URBANA;	
	–è stata effettuata verifica della Banca Dati Nazionali della Documentazione	
	Antimafia presso il Ministero dell'Interno mediante acquisizione di comunicazione	
	antimafia liberatoria rilasciata, prot. XXX, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del	
	D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codice leggi antimafia) ;	
	– fanno parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente e	
	fisicamente uniti al medesimo:	
	➤ il capitolato generale d'appalto di cui al Decreto 19 aprile 2000, n. 145;	
	➤ il capitolato speciale d'appalto;	
	➤ gli elaborati grafici progettuali;	
	➤ l'elenco dei prezzi unitari;	
	➤ il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	➤ il cronoprogramma dei lavori;	
	➤ le polizze di garanzia;	
	➤ la dichiarazione del "Titolare effettivo" ai sensi D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231	
	e D.Lgs 125/2019 in atti procedura Sintel n. 163547833/2022;	
	➤ il certificato camerale in atti prot. n. XXX;	
	e quant'altro previsto dal DPR 207/2010 art. 137;	
	Tutto ciò premesso	
	5	

	e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i predetti comparsi,	
	della cui identità personale io, Segretario, sono certo, convengono e stipulano tutto	
	quanto segue.	
	1) Il Comune di Cittadella affida alla ditta MARTINI LUCIANO SRL, che accetta	
	senza riserva alcuna, l'appalto dell'intervento di “LP0211_S3-4	
	NEXTGENERATION - PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA -	
	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 e 4” CUP:	
	C85F21000200001 - CIG: 9577877A21.	
	2) L’impresa appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al	
	presente contratto e agli atti da questo richiamati. L’appalto viene concesso ed	
	accettato sotto la piena ed inscindibile osservanza delle norme, patti, condizioni,	
	obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nel progetto tecnico, giusta procedura	
	Sintel n. 163547833 in data 30.12.2022, e nell’offerta presentata dalla medesima	
	ditta a mezzo portale Sintel in data 27.01.2023, che le parti dichiarano di ben	
	conoscere e che qui s’intendono integralmente trascritti e riportati a fare parte	
	integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati ma	
	depositati agli atti del Comune.	
	In particolare l’impresa appaltatrice si impegna:	
	a) a sottoscrivere e rispettare il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le	
	Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l’Unione regionale delle Province del	
	Veneto e l’ANCI Veneto ed in vigore dal 17 settembre 2019, recepito dal Comune	
	di Cittadella con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 24 giugno 2020, ai	
	fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel	
	settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che qui si intende	
	integralmente riportato come parte integrante e sostanziale del presente contratto	
	6	

	ancorché non materialmente allegato;	
	b) ad informare tempestivamente la stazione appaltante, di ogni contestazione,	
	diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad illeciti penali	
	connessi all'intervento in oggetto.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 detto	
	“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice	
	di comportamento del Comune di Cittadella, adottato con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. 338/2021, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o	
	collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al	
	rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto	
	compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto	
	ne costituiscono parte integrante e sostanziale, consultabili sul sito istituzionale	
	dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali.	
	3) Il prezzo netto del presente appalto è stabilito, a misura, in complessivi euro	
	791.857,45 (settecentonovantunmilaottocentocinquantesette/45), di cui € 769.520,08	
	per lavori ed € 22.337,37 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa.	
	Il prezzo suddetto è comprensivo di tutto quanto occorre per dare i lavori compiuti	
	secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del capitolato d'appalto.	
	4) I pagamenti verranno effettuati dal Comune con le modalità di cui all'art. 2.17 del	
	capitolato speciale d'appalto.	
	5) La revisione dei prezzi è disciplinata dalla vigente normativa in materia di lavori	
	pubblici.	
	6) Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito all'art. 2.10 del capitolato	
	speciale d'appalto.	
	7	

	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà	
	applicata una penale nella misura dell'0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo	
	contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo (art. 2.14 C.S.A.).	
	Ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, del D.L. 77/21 convertito con L. 108/21, al	
	fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, verrà	
	applicata una penale dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sugli importi spettanti	
	all'impresa appaltatrice, in caso di mancato adempimento delle previsioni di cui ai	
	seguenti commi del medesimo articolo 47:	
	a) al comma 3, mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del	
	personale maschile e femminile;	
	b) al comma 3-bis, mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento	
	delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della	
	relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti	
	nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;	
	c) al comma 4, mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di	
	giovani e donne;	
	d) ad altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.	
	Per i soli casi di cui alla lettera a) (mancata produzione della relazione di genere	
	sulla situazione del personale maschile e femminile) si prevede, inoltre,	
	l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma	
	singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito	
	PNRR e PNC.	
	In tale ambito, la gravità dell'inadempimento potrà essere commisurata dalla	
	stazione appaltante all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo	
	8	

	temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.	
	Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento	
	dell'ammontare netto contrattuale.	
	Per ogni giorno di anticipo per l'ultimazione dei lavori rispetto al termine	
	contrattuale, sarà applicato un premio di accelerazione giornaliero di 0,6	
	(zerovirgolasei) per mille dell'importo netto contrattuale e sulla base dei seguenti	
	presupposti:	
	- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;	
	- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;	
	- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.	
	7) Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri già previsti dal capitolato	
	speciale d'appalto, quelli alla stessa imposti per legge, per regolamento o in forza	
	del capitolato generale.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha	
	l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di	
	regolamento. L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare le condizioni previste	
	nel Piano Operativo di Sicurezza.	
	8) Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR:	
	• nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto	
	Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non	
	superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al	
	Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto Specifico, la	
	relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione	
	di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle	
	professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della	
	9	

	promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di	
	altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei	
	licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione	
	effettivamente corrisposta).	
	La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla	
	consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per	
	la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n.	
	77/2021.	
	La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per	
	l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento	
	temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento	
	affidenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse	
	previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).	
	Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al	
	precedente art. 6.	
	L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente	
	Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione	
	dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L.	
	n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del	
	Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui	
	necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una	
	quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata	
	sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al	
	momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile. Anche per la	
	violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al precedente	
	10	

	art. 6 del presente Contratto.	
	• gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016,	
	n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art.	
	34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita	
	dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all’interno	
	della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema	
	dell’Unione europea;	
	• l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo	
	all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del	
	Regolamento (UE) 2020/852;	
	• l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di	
	genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del	
	superamento dei divari territoriali;	
	• gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al	
	rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel	
	Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del	
	Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei	
	conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei	
	fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema	
	di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni	
	relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del	
	PNRR;	
	• l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati	
	agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della	
	documentazione probatoria pertinente.	
	11	

	l'obbligo della comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto	
	avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di	
	scostamenti e la messa in sicurezza in campo di azioni correttive;	
	garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di	
	avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i	
	documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Cittadella di	
	comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e	
	di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione	
	delle attività oggetto del presente contratto;	
	provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e	
	controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di	
	conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione.	
	9) Per la disciplina delle sottoelencate materie, le parti concordemente richiamano le	
	disposizioni del capitolato speciale d'appalto, che dichiarano di ben conoscere ed	
	accettare, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto:	
	a) programma di esecuzione dei lavori;	
	b) sospensioni o riprese dei lavori;	
	c) oneri a carico dell'appaltatore;	
	d) contabilizzazione dei lavori;	
	e) liquidazione dei corrispettivi;	
	f) controlli;	
	g) specifiche modalità e termini di collaudo;	
	h) modalità di soluzione delle controversie.	
	10) Qualora l'impresa appaltatrice non intenda condurre i lavori tramite il proprio	
	direttore tecnico, dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei	
	12	

	requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per	
	l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
	L'impresa appaltatrice resta comunque responsabile dell'operato del suo	
	rappresentante.	
	Il mandato dovrà essere conferito con atto pubblico ed essere depositato presso il	
	Comune di Cittadella, che provvederà a darne comunicazione all'ufficio di direzione	
	dei lavori.	
	L'impresa appaltatrice o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata	
	dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.	
	Per gravi e giustificati motivi, previa comunicazione all'impresa appaltatrice, il	
	Comune di Cittadella ha diritto di esigere l'immediato cambiamento del	
	rappresentante dell'impresa appaltatrice, senza che per ciò spetti alcuna indennità	
	allo stesso o al suo rappresentante.	
	L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:	
	[OG3 – impianti di illuminazione, segnaletica stradale non luminosa].	
	Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto	
	Attuatore e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti,	
	alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle	
	Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.	
	Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la	
	filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su	
	quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno	
	significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai	
	sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra	
	13	

	l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),	
	della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei	
	giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare,	
	applicazione anche per il subappaltatore stesso:	
	- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui	
	all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e,	
	altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il	
	subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione	
	femminile e giovanile di cui al precedente articolo 8, del presente Contratto	
	Specifico; nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei	
	criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante	
	«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per	
	i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	
	e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”).	
	L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del	
	Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle	
	disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici	
	finanziati con le risorse PNRR.	
	Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per	
	le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e	
	prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un	
	trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito	
	l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di	
	lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti	
	l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie	
	14	

	prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.	
	L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle	
	prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il	
	Soggetto Attuatore provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra.	
	L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,	
	da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa	
	vigente.	
	L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del	
	Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli	
	obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10	
	settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui	
	all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.	
	L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei	
	subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza	
	all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere	
	indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe	
	imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.	
	I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i	
	requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita	
	dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.	
	L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello	
	stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le	
	certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.	
	L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita	
	15	

	verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80	
	del Codice dei Contratti.	
	L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore	
	subappalto.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al	
	risarcimento del danno.	
	11) Il Comune di Cittadella richiama l'attenzione dell'appaltatore sulle norme in	
	materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi n. 646/1982, n. 936/1982,	
	n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nonché sulle disposizioni in	
	materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	L'impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
	solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.	
	L'appaltatore è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti	
	di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni	
	economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed	
	integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori	
	ivi compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti	
	sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di	
	appartenenza.	
	12) Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta	
	appaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito	
	incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	16	

	conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo	
	alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.	
	13) A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la	
	sede del Comune di Cittadella (PD), Via Indipendenza n. 41.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno	
	deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Padova. È in ogni caso escluso	
	il giudizio arbitrale.	
	14) L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, ha	
	depositato presso il Comune di Cittadella copia della polizza di assicurazione n.	
	XXX in data XXX rilasciata da XXX, Agenzia di XXX, in atti prot. n. XXX del	
	XXX, che copre i danni eventualmente subiti dal Comune di Cittadella a causa del	
	danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche	
	preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
	Detta polizza assicura il Comune di Cittadella anche contro la responsabilità civile	
	per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
	15) A garanzia degli obblighi contrattuali testé assunti l'impresa appaltatrice ha	
	prestato la cauzione di euro 39.592,88 (trentanovemilacinquecentonovantadue/88)	
	mediante polizza fideiussoria n. XXX in data XXX rilasciata da	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, in atti prot. n. 12341 del 5.4.2023.	
	16) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al D.Lgs. 18	
	aprile 2016 n. 50, al D.P.R. 5.10.2010, n. 207, ed a tutte le norme vigenti ed alle	
	disposizioni relative alle opere pubbliche.	
	17) L'impresa appaltatrice si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in	
	ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della L. 13.08.2010 n.136 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	17	

	L'Impresa appaltatrice dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al	
	rapporto contrattuale oggetto del presente contratto è quello indicato nell'apposita	
	nota depositata agli atti, e le persone delegate ad operare sul conto sono quelle	
	indicate nella nota prot. n. 13152 del 12.4.2023.	
	Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'impresa effettui	
	transazioni nell'ambito del presente appalto senza avvalersi di banche o della società	
	Poste Italiane SpA ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni.	
	L'impresa si impegna:	
	• nell'ipotesi in cui si avvalga dell'istituto del subappalto, ad inserire nei contratti	
	di subappalto/subcontratto, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale	
	ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	medesima L. 136/2010;	
	• qualora venga a conoscenza dell'inadempimento di una sua controparte agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla	
	stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della	
	provincia di Padova.	
	Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione	
	posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1	
	dell'art. 3 della L. 136/2010 il codice identificativo di gara (C.I.G.).	
	18) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od	
	esclusa, nonché le spese di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di Segreteria,	
	sono a completo carico dell'impresa appaltatrice anche laddove risultasse un	
	ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia	
	delle Entrate.	
	18	

	Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del	
	D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).	
	Il presente contratto ha per oggetto lavori soggetti all'imposta sul valore aggiunto,	
	per cui le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.	
	26.4.1986, n.131.	
	19) La Stazione Appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs	
	50/2016 e s.m.i.	
	Le parti dichiarano, per quanto di loro conoscenza, l'insussistenza di situazioni,	
	anche potenziali, di conflitto di interessi tra loro.	
	Le parti, ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, prestano espresso consenso al	
	trattamento dei propri dati in relazione agli adempimenti relativi al presente atto,	
	nonché alla comunicazione dei dati medesimi nei casi e con le modalità previste	
	dalla legislazione vigente. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.	
	Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection	
	Regulation – il Comune informa l'impresa appaltatrice di essere “titolare” del	
	trattamento dei dati raccolti e che, relativamente agli adempimenti inerenti al	
	presente contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è il dirigente del servizio	
	interessato.	
	Il Comune di Cittadella nomina l'impresa appaltatrice, che con la sottoscrizione del	
	presente atto accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.	
	E richiesto io, Segretario, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia	
	mediante strumenti informatici su 20 (venti) pagine a video, comprese le firme,	
	dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle	
	loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante	
	l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
	19	

del C.A.D., verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.

Il Comune – ing. Emanuele Nichele: firma digitale

La ditta appaltatrice – XXX: firma digitale

Il Segretario Comunale – dott.ssa Roberta Di Como: firma digitale